

Legali in trincea sull'assistenza

ROMA ■ Fronte unito degli avvocati per contestare il Codice delle assicurazioni. A partire dal Consiglio nazionale forense che, già nelle settimane scorse, aveva avuto modo di manifestare la propria contrarietà al provvedimento su un pluralità di punti, invitando il Governo a rinviare l'approvazione.

Nel mirino, in particolare, la disciplina del risarcimento diretto e la relativa esclusione dell'assistenza legale. Per il Cnf si tratterebbe di una esclusione ingiustificata, che danneggerà i cittadini, impedendo una valutazione sulla legittimità e convenienza dell'offerta, ma soprattutto avrà come conseguenza una compressione di diritti fondamentali della persona come quello alla salute e al risarcimento del danno biologico senza che alle vittime vengano assicurate le necessarie garanzie processuali e legali.

Guido Alpa, presidente del Cnf, pur mantenendo una perplessità di fondo, fa notare come una scappatoia sia ipotizzabile: «Il recupero dell'assistenza legale —

puntualizza Alpa — è possibile su iniziativa del cliente: una volta che sia stata affidata la delega all'avvocato, allora si avvia una trattativa con la compagnia sulla congruità e legittimità del risarcimento diretto. Quanto al resto, il Codice rappresenta un'occasione importante di riordino e innovazione di una materia delicata. mi limito a fare due osservazioni di carattere generale, riservandomi un'analisi più approfondita: il contratto di assicurazioni rappresenta storicamente un contratto "tipico" e quindi la sua collocazione ideale è all'interno del Codice civile, mentre una riconduzione alla disciplina del Testo unico della Finanza sarebbe ormai opportuna per quanto riguarda i prodotti assicurativi, per i quali non c'è più ragione per una distinzione con quelli finanziari».

Critiche anche da parte dell'Oua che, in una lettera del presidente Michelina Grillo alla vigilia del Consiglio dei ministri, faceva osservare come l'eliminazione del pagamento delle competenze degli avvocati che patrocinano le istanze di risarcimento non fosse compatibile con le esigenze di accelerazione delle procedure di liquidazione dei danni da circolazione stradale e di contenimento dei costi assicurativi. Anzi, gli avvocati «sono garanzia del rispetto del contraddittorio e di adeguata assistenza tecnica e, in quanto

tali, capaci di far ottenere piena soddisfazione ai diritti lesi senza aggravii ingiustificati o addirittura frutto di richieste infondate o fraudolente, dal che deriverebbe piuttosto l'opportunità di prevedere a loro favore una riserva di patrocinio anche nella sede pregiudiziale, che, lungi dal comportare maggiori aggravii assicurativi, costituirebbe, per detti benefici indotti dalle garanzie di maggiore professionalità, causa di finale riduzione dell'entità del risarcimento».

Nello stesso tempo, in sintonia con la tesi di Alpa, l'Oua sottolinea



Guido Alpa (Agf)

Per Cnf e Oua compromessi i diritti dei cittadini a una tutela efficace

come nulla esclude comunque che la richiesta di risarcimento del danneggiato alla propria assicurazione, anche nell'ipotesi prevista dal Codice, possa essere avanzata attraverso un legale di fiducia al quale dovranno pertanto essere riconosciute le competenze dell'intervento.

Schierati contro la disciplina del risarcimento diretto anche gli ordini forensi di Roma e Milano che in documenti approvati nelle settimane passate mettevano sotto accusa l'esclusione dell'intervento legale nella fase stragiudiziale, avvertendo come si trattasse di un esclusivo beneficio per le compagnie di assicurazione dal quale i cittadini non trarrebbero nessun vantaggio.

A questo punto le speranze di un aggiustamento delle norme, magari solo a livello interpretativo, sono affidate a un confronto con il Governo che l'Oua si augura resti «aperto» in tutta la fase di avvicinamento all'entrata in vigore del Codice, fissata per il 1° gennaio 2006. Subito dopo, oltretutto, inizieranno a decorrere i 90 giorni per l'introduzione da parte dell'Esecutivo della disciplina attuativa.

GIOVANNI NEGRI